

LOTTO 1 - CAPITOLATO DI POLIZZA ALL RISKS PROPERTY CENTRALI IDROELETTRICHE

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi
Via Lodovico Ariosto, 30
20145 Milano
P.IVA 05203430961

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2017
Alle ore 24.00 del :	31.12.2020

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
------------------------	-------

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005

INDICE

DEFINIZIONI (def)	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI, PERDITA DI BENI PRESSO GLI INSEDIAMENTI.....	5
FABBRICATI.....	5
MACCHINARIO	5
MERCI.....	5
ALTRI ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI	6
BENI CIVILI	6
DEFINIZIONI SPECIFICHE SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	7
MERCI.....	7
VOLUME D'AFFARI	7
PROFITTO LORDO.....	7
RAPPORTO DI PROFITTO LORDO.....	7
VOLUME D'AFFARI ANNUO.....	7
VOLUME D'AFFARI DI RIFERIMENTO	7
COSTI FISSI	7
AGGIUSTAMENTI	7
PERIODO DI INDENNIZZO	7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI ALLE SEZIONI I E II	8
ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA NATURA DEL RISCHIO	8
ART.2 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.....	8
ART.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.....	8
ART.4 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO.....	8
ART.5 DURATA DELL'ASSICURAZIONE	8
ART.6	PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE.....
ART.7 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	9
ART.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	9
ART.9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.....	9
ART.10 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	10
ART.11 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	10
ART.12 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.....	11
ART.13 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI	11
ART.14 VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE A NUOVO (SEZ. I).....	11
ART.15 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	12
ART.16 LIMITE DELL'INDENNIZZO.....	12
ART.17 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	12
ART.18 LIQUIDAZIONE SINISTRI PER SINGOLE PARTITE - ANTICIPI IN CONTO INDENNIZZO	12
ART.19 ONERI FISCALI	13
ART.20 FORO COMPETENTE	13
ART.21 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	13
ART.22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	13
ART.23 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO	13
ART.24 CLAUSOLA BROKER	14
ART.25 VINCOLO	14
SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI, PERDITA DI BENI PRESSO GLI INSEDIAMENTI	16
ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	16
ART.2 ESCLUSIONI.....	16
CONDIZIONI AGGIUNTIVE — Sezione I.....	1
SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	8
CONDIZIONI AGGIUNTIVE — Sezione II.....	9
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI ALLE SEZIONI I E II.....	12
SCHEDA DI POLIZZA	16
SOMME ASSICURATE SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI, PERDITA DI BENI	

PRESSO GLI INSEDIAMENTI.....	16
SOMME ASSICURATE SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	16
LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI - FRANCHIGIE	18

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

DEFINIZIONI (DEF)

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<u>ASSICURATO:</u>	I soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<u>ASSICURAZIONE:</u>	Il contratto di assicurazione.
<u>POLIZZA</u>	Il documento che prova l'assicurazione.
<u>INTERMEDIARIO/BROKER:</u>	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
<u>SOCIETÀ</u>	L'impresa assicuratrice.
<u>CONTRAENTE:</u>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione ovvero il Consorzio Est Ticino Villoresi.
<u>PREMIO</u>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<u>RISCHIO</u>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<u>SINISTRO</u>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<u>INDENNIZZO:</u>	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

DEFINIZIONI SPECIFICHE SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI, PERDITA DI BENI PRESSO GLI INSEDIAMENTI

FABBRICATI

Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, di proprietà o in locazione e/o concessione o detenute a qualsiasi altro titolo complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti ed opere murarie e di finiture che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazioni tra i vari corpi di fabbricato.

Si intendono comprese tutte le opere civili, dighe e sbarramenti, canali di presa e derivazione, gallerie, condotte forzate.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

MACCHINARIO

Per "Macchinario" si intendono macchine, meccanismi, impianti, trasformatori, turbine, caldaie, alternatori, meccanismi e motori inerenti l'attività di produzione, opere di fondazione dei macchinari, torri di raffreddamento, gruppi elettrogeni, gruppi compensativi di abbassamento di tensione, sale controllo, interruttori e relays, cabine di riduzione pressione, compressori, valvole, gruppi di misura, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), apparecchiature elettroniche, impianti, attrezzi, disegni originali sia in forma di lucido che carta che microfilm, archivi, documenti, registri, nastri, dischi, fotocolor, schede, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio.

Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. Con la medesima definizione si intendono inoltre mobilio, attrezzi, impianti, arredi, denaro, valori, preziosi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza di uffici tecnici e amministrativi a laboratori di prove e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali ed abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Azienda, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e quant'altro non rientri nelle definizioni "merci" e "fabbricati".

MERCI

Per "Merci" si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, gli scarti di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi ed il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari.

Sono pure compresi scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Azienda, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.

ALTRI ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce "Macchinari".

BENI CIVILI

Per Beni Civili si intende il complesso di fabbricati, macchinari e merci costituenti uffici, abitazioni, mense, esercizi commerciali. Non sono considerati beni civili i fabbricati ove coesistono le sale di controllo delle centrali e/o degli impianti adibiti alla produzione di energia.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

DEFINIZIONI SPECIFICHE SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili.

VOLUME D'AFFARI

si intende il totale delle somme pagate o dovute all'Assicurato - al netto di sconti, abbuoni e premi concessi - per prodotti o servizi venduti nell'esercizio dell'attività dichiarata e svolta nel luogo indicato in polizza.

PROFITTO LORDO

Si intende la differenza fra il volume di affari aumentato delle rimanenze finali e i costi variabili aumentati delle rimanenze iniziali.

RAPPORTO DI PROFITTO LORDO

Il rapporto tra il profitto lordo e il volume di affari relativi all'anno finanziario immediatamente precedente il sinistro, corretto con gli "aggiustamenti" come da successiva definizione.

VOLUME D'AFFARI ANNUO

Il volume di affari maturato nel periodo di 12 mesi avente termine la data precedente quella del sinistro, corretto con gli "aggiustamenti" come da successiva definizione.

VOLUME D'AFFARI DI RIFERIMENTO

Il volume d'affari maturato nel periodo dell'anno precedente il sinistro corrispondente al periodo d'indennizzo, corretto con gli "aggiustamenti" come da successiva definizione.

COSTI FISSI

I costi d'esercizio insopprimibili, che necessariamente permangono anche quando si verifica un'interruzione d'esercizio.

AGGIUSTAMENTI

Gli aggiustamenti sono quelli da apportare al "volume di affari annuo", al "volume di affari di riferimento" e al "rapporto di profitto lordo" per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore che influenzi l'attività stessa in modo che essi rappresentino il più fedelmente possibile quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo se il sinistro non si fosse verificato.

PERIODO DI INDENNIZZO

Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata indicata nella scheda di polizza, durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro.

Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI ALLE SEZIONI I E II

ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA NATURA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

ART.2 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del codice civile, fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. Dichiarazioni relative alla natura del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART.4 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

ART.5 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2018 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del

pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

ART.6 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

ART.7 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolati anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate previo consenso dell'Assicurato stesso e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

ART.9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

relativamente al danno materiale e diretto di cui alla Sezione I:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile;
- b. fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; detto articolo deve intendersi operante nel caso di sinistro per atti dolosi, danni a persone (furto e rapina);

- c. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- e. relativamente al danno indiretto di cui alla Sezione II:
- f. eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
- g. fornire a sue spese alla Società entro 90 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel tempo posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
- h. tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

La risarcibilità del danno non verrà in ogni caso pregiudicata qualora il termine di cui sopra non venga rispettato a seguito di situazioni non controllabili dall'Assicurato.

Fatta la denuncia alla Società secondo le modalità di cui sopra, l'assicurato potrà effettuare riparazioni o sostituzioni di parti danneggiate in caso di danni aventi importo contenuto; in tutti gli altri casi un incaricato della Società dovrà ispezionare la perdita o il danno prima che vengano effettuate riparazioni o sostituzioni: Qualora l'incaricato della Società non dovesse procedere all'ispezione entro un arco di tempo considerato adeguato a seconda delle circostanze l'Assicurato sarà autorizzato a procedere alle riparazioni e sostituzioni. Fermo restando quanto indicato al punto c) del presente articolo.

ART.10 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 120 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Non è ammesso il recesso da parte della Società dalla copertura di singoli rischi o Sezioni facenti parte del presente contratto di assicurazione.

ART.11 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART.12 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di cui al vigente Foro Competente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART.13 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I periti liquidatori devono:

- a) indagare su circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. *Obblighi in caso di sinistro* delle Condizioni Generali di Assicurazione;

relativamente ai Danni Diretti:

- c) 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. *Valore dei beni assicurati e determinazione del danno (Sez. I)* delle Condizioni Generali di Assicurazione;

relativamente ai Danni Indiretti:

- c) 2) determinare i dati previsti all'art. Leeway clause della Sezione II
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori grossolani o manifesti, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART.14 VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE A NUOVO (SEZ. I)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che gli enti assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo le seguenti norme:

- a) si stima l'ammontare del danno come se l'assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

- b) si stima il supplemento che aggiunto all'importo di cui al punto a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

per i macchinari, gli impianti, l'attrezzatura, l'arredamento, gli stampi, i modelli e simili enti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Si conviene che il supplemento di indennità per ogni partita è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di amichevole liquidazione o del verbale definitivo di perizia. I lavori di ricostruzione o di rimpiazzo possono essere effettuati anche su altre aree del territorio nazionale ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato, a condizione che non ne derivi aggravio per la Società.

Salvo ove diversamente indicato gli enti assicurati nella presente polizza sono da intendersi assicurati a "VALORE A NUOVO".

ART.15 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per la copertura delle medesime cose e per il medesimo rischio oggetto del presente contratto.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART.16 LIMITE DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore al limite massimo di indennizzo riportato nella Scheda di polizza.

ART.17 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale definitivo di perizia di cui all'art. *Mandato dei periti liquidatori* delle Condizioni Generali di Assicurazione, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso di dolo dei Rappresentanti dell'Assicurato.

Dietro richiesta dell'Assicurato, tutto quanto sopra previsto sarà applicato a ciascuna partita e/o Sezione come se, ai soli effetti di questo art. *Pagamento dell'indennizzo* per ognuna di tali partite e/o Sezioni fosse stata stipulata una polizza distinta.

ART.18 LIQUIDAZIONE SINISTRI PER SINGOLE PARTITE - ANTICIPI IN CONTO INDENNIZZO

Si precisa che le eventuali franchigie previste, saranno applicate all'insieme del sinistro derivante da un singolo evento dannoso, fermo il diritto dell'Assicurato di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del

sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di € 250.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 3.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

ART.19 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.20 FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente Milano.

ART.21 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più favorevole all'Assicurato.

ART.22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme di legge.

ART.23 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 30% della Somma Assicurata nella relativa partita.

Qualora il valore del Bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 (tre) mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni e delle rivalutazioni dei Beni preesistenti dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari, a partire dalle scadenze anniversary successive all'effetto del contratto.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio;
- appendice di regolazione del Premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior Premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

ART.24 CLAUSOLA BROKER

Si precisa che il broker della presente polizza è la Spett. Aon S.p.A. — Via Andrea Ponti,10 20143 Milano, e pertanto tutte le comunicazioni, ad esclusioni della disdetta e del recesso per sinistro, fatte dal broker in nome dell'Assicurato alla Società saranno valide a tutti gli effetti, tutte le comunicazioni fatte dall'Assicurato al Broker saranno intese come fatte alla Società ed i pagamenti dei premi e delle regolazioni fatte al Broker saranno intesi come fatti alla Società.

ART.25 VINCOLO

Relativamente a quanto previsto dal contratto, la presente polizza si intende vincolata secondo le modalità di seguito riportate.

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore del Banco Popolare - Società cooperativa (la "Banca Vincolataria"), creditrice per garanzia di privilegio speciale sui seguenti impianti:

- 1 centrale idroelettrica sita nel territorio del Comune di Monza, in prossimità del ponte di Via Borgazzi, in corrispondenza del salto ubicato al progressivo Km 64+022 del Canale Eugenio Villoresi realizzata all'interno del sedime di pertinenza del Canale Eugenio Villoresi, ed i relativi impianti di collegamento ai locali di ricezione e misurazione dell'impresa distributrice Enel Energia S.p.A. localizzati in prossimità del lato destro della centrale;
- 2 centrale idroelettrica sita nel territorio del Comune di Monza, in prossimità di Viale Lombardia, in corrispondenza del salto ubicato al progressivo Km 61+748 del Canale Eugenio Villoresi realizzata all'interno del sedime di pertinenza del Canale Eugenio Villoresi, ed i relativi impianti di collegamento ai locali di ricezione e misurazione dell'impresa distributrice Enel Energia S.p.A. localizzati in Via Lombardia;
- 3 centrale idroelettrica sita nel territorio del Comune di Monza, in prossimità del ponte di Via Sempione/Via Montebianco, in corrispondenza del salto ubicato al progressivo Km 62+769 del Canale Eugenio Villoresi realizzata all'interno del sedime di pertinenza del Canale Eugenio Villoresi, ed i relativi impianti di collegamento ai locali di ricezione e misurazione dell'impresa distributrice Enel Energia S.p.A. adiacenti all'area a parcheggio esistente di Via Meraviglia;;
- 4 centrale idroelettrica sita nel territorio del Comune di Monza, in prossimità del ponte di Via Solferino, in corrispondenza del salto ubicato al progressivo Km 63+441 del Canale Eugenio Villoresi realizzata all'interno del sedime di pertinenza del Canale Eugenio Villoresi, ed i relativi impianti di collegamento ai locali di ricezione e misurazione dell'impresa distributrice Enel Energia S.p.A. localizzati in prossimità del lato destro della centrale;

in virtù del contratto di finanziamento fino ad Euro 5.500.000,00, concesso in data 19 novembre 2014, al Consorzio di Bonifica Est Ticino- Villoresi, Con sede in Milano, Via Ludovico Ariosto n. 30, con atto a rogito notaio Matteo Farassino di Milano (Rep. 17438, Race. 6533) registrato all'Agenzia delle Entrate Milano 6, il 20 novembre 2014 al n. 33588 Serie 1T EURO Esente, il Banco Popolare - Società Cooperativa, con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona al numero n. 03700430238, e pertanto gli Assicuratori si obbligano:

- a) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essi dichiarato e da essi riconosciuto;
- b) a non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso della Banca Vincolataria;
- c) a pagare l'importo della liquidazione di eventuali sinistri esclusivamente secondo le modalità concordate con la Banca Vincolataria nell'atto di mutuo;
- d) a notificare tempestivamente alla Banca Vincolataria, a mezzo di lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e comunque a considerare valida ed efficace a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dalla Banca Vincolataria;

- e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca Vincolataria ed a notificare alia stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero comunque menomare la validità dell'assicurazione;
- f) a conservare il suddetto vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente, fino a quando non sia stata comunque soddisfatta ogni ragione di credito della Banca Vincolataria.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEQUENZIALI, PERDITA DI BENI PRESSO GLI INSEDIAMENTI

ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire, in corrispettivo del premio convenuto ed alle condizioni tutte previste dal presente contratto, i danni materiali, diretti e consequenziali ai beni assicurati, compresi quelli in concessione e/o di proprietà di terzi ubicati presso gli insediamenti assicurati, nonché le perdite derivanti ai beni assicurati, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le delimitazioni e le esclusioni in seguito riportate.

ART.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i seguenti enti:

- 2.1) il valore dell'area;
- 2.2) animali in genere;
- 2.3) aeromobili, natanti e veicoli iscritti al P.R.A., salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva "veicoli di proprietà e di terzi";
- 2.4) capannoni pressostatici e loro contenuto (la cui entrata in garanzia dovrà essere concordata tra le parti);
- 2.5) linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto oltre una distanza di 1 km. dagli stabilimenti assicurati.

La Società non è altresì obbligata per i danni:

- 2.6) consistenti nel costo del materiale fuso, accidentalmente fuoriuscito e/o solidificatosi da impianti e/o forni, crogioli, linee, salvo che tali danni non risultino provocati da altro evento non altrimenti escluso;
- 2.7) dovuti a logorio, usura, corrosione, ruggine di qualsiasi parte dell'ente assicurato a causa del suo naturale uso e funzionamento;
- 2.8) causati da effetti gradualità degli agenti atmosferici e cambiamenti di temperatura, (ad eccezione delle garanzie gelo, autocombustione e mancato freddo) salvo che tali danni non risultino provocati da altro evento non altrimenti escluso;
- 2.9) dovuti a montaggio, smontaggio di macchinario, costruzione, demolizione di fabbricati, ad eccezione di quanto previsto dalla clausola "montaggio, smontaggio e collaudo" e di quanto previsto dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; nel caso che in conseguenza dei predetti eventi derivi altro danno indennizzabile ai sensi di polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
- 2.10) consistenti in perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione e/o ritardo di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 2.11) dovuti a ordinanze delle Autorità o a leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati o macchinari, fatto salvo quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero" e "oneri di urbanizzazione" in caso di sinistro indennizzabile a titolo del presente contratto;
- 2.12) causati da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- 2.13) alle merci, causati da errori di progettazione e lavorazione che influiscano direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione o già prodotte a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

- 2.14) avvenuti in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori dell'insediamento aziendale assicurato (ferma restando la risarcibilità dei danni da movimentazione interna).
- 2.15) di responsabilità civile di qualsiasi tipo salvo quanto previsto dalla garanzia Ricorso Terzi"
- 2.16) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto. Si precisa che non sono considerati atti di guerra od insurrezione le azioni di organizzazioni terroristiche politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- 2.17) verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
- 2.18) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2.19) dovuti da od a dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori;
- 2.20) dovuti da od a furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita da parte dei dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione;
- 2.21) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- 2.22) dovuti da od a errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente escluso;
- 2.23) causati da mancanza di energia elettrica, gas o acqua; a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate.

Le ulteriori esclusioni previste dalle norme di legge si intendono derogate laddove la deroga sia consentita dalla legge.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

CONDIZIONI AGGIUNTIVE — SEZIONE I

ART.1 DANNI MATERIALI CONSEQUENZIALI

Ad integrazione dell'art. *Oggetto dell'Assicurazione* della Sezione I, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

ART.2 RIDUZIONE CONSEQUENZIALE DI VALORE

In caso di danno ai beni assicurati od a parte di esse, risarcibile a termini della presente Sezione I, la polizza opererà anche per la riduzione di valore subita dalle altre cose non danneggiate quando risulti provato che tale riduzione di valore sia conseguente al sinistro indennizzabile. La Società sarà responsabile solamente per la differenza tra il prezzo di riacquisto del bene ed il valore di recupero ricavato o ricavabile dalla sua vendita. La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza.

ART.3 PARIFICAZIONE DANNI

Si conviene fra le Parti di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato, dai dipendenti dello stesso, da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.

Si intendono inoltre assicurate tutte le spese sostenute dall'Assicurato allo scopo di diminuire o limitare l'evento dannoso garantito.

ART.4 SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E DECONTAMINAZIONE

La presente assicurazione risarcirà, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, anche i costi e le spese necessariamente sostenute dall'Assicurato per:

- a) rimozione macerie, pulizia di canali di scolo, fognature ed altri servizi interrati, smantellamenti e demolizioni, puntellamenti o messe in sicurezza o recinzioni;
- b) operazioni di decontaminazione dell'insediamento assicurato, dei fabbricati e/o macchinari e/o impianti e/o merci resesi necessarie per il riavviamento delle attività a seguito di un sinistro;
- c) garantire la continuità produttiva di parte o parti dei beni assicurati distrutti e/o danneggiati e/o contaminati.

Gli assicuratori non pagheranno costi o spese originati da rimozione di macerie al di fuori del luogo in cui si trovano i beni persi, danneggiati o distrutti ed al di fuori delle aree immediatamente adiacenti; o per inquinamento o contaminazione di beni non assicurati nella presente polizza.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.5 ORDINANZE DI AUTORITÀ - ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro la presente polizza copre, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di riparazione e/o ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre:

- 1) i costi e le spese necessariamente sostenute dall'Assicurato per demolire, sgomberare, trasportare e scaricare nel più vicino scarico autorizzato e disposto ad accettarli, i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- 2) lo smantellamento, lo sgombero, o la demolizione del patrimonio non danneggiato, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.6 SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DELLA ROTTURA E/O DEL GUASTO

La Società si obbliga a risarcire le spese necessarie per la ricerca e riparazione della rottura e/o del guasto a impianti idrici, igienici, tecnologici fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.7 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE DI ARCHIVI, NASTRI, DOCUMENTI, DISEGNI, REGISTRI, MATERIALE MECCANOGRAFICO E SIMILI ENTI

La Società risponde, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza e senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione e/o rifacimento di archivi, registri, documenti, disegni, microfilms, fotocolor, lucidi, materiale meccanografico, dischi, nastri, sismiche e dati in essi contenuti, distrutti o danneggiati, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, inclusa la cancellazione accidentale e dolosa di dati contenuti su supporti meccanografici.

Si intendono quindi comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.8 TERREMOTO, MAREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE, FENOMENI TELLURICI, FRANGIMENTI E SMOTTAMENTI DEL TERRENO, INONDAZIONI, ALLUVIONI

Ogni perdita o danno avvenuto durante un periodo di 72 ore successive al verificarsi del primo evento e/o danno causato da terremoto, inondazione ed alluvione sarà considerato "singolo sinistro".

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.9 GUASTI AI MACCHINARI ED ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Si precisa che la presente polizza garantisce la copertura di tutti i danni ai macchinari ed alle apparecchiature elettroniche da rottura e/o guasti originati da qualunque causa interna, a titolo indicativo ma non esaustivo quelli derivanti da: incidenti fortuiti di funzionamento quali errori di manovra, errata manipolazione, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anomale, forze centrifughe, grippaggio, colpo d'ariete, fenomeni elettrici e simili (salvo quelli causati da incendio), mancato funzionamento di dispositivi di protezione, incuria, negligenza, imperizia, corpi estranei, difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio, e mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengano smontati, testati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, siano in manutenzione o riparazione sia presso aree aziendali che presso terzi o vengano installati in altra sede sempre però negli insediamenti assicurati intendendosi per tali le aree aziendali e relative pertinenze.

Limitatamente alla suddetta definizione:

- per **macchinario** si intendono macchinari, impianti ed attrezzature di ogni tipo (inclusi serbatoi metallici e tubazioni) nonché opere di fondazione dei macchinari, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario, degli impianti e delle attrezzature;
- per **apparecchiature elettroniche** si intendono tutti i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, conduttori esterni nonché personal computers in genere, escluso quanto ricompreso nella precedente definizione "Macchinario", non collegati a sistemi di processo produttivo.

Si intendono esclusi i danni:

- a) a tubi o valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- b) al materiale refrattario, utensileria, catalizzatori, filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per olio nei trasformatori ed interruttori), organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- c) relativamente alle apparecchiature elettroniche, ai danni la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
- d) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- e) danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate.
- f) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- g) dovuti: a manifesta e palese inosservanza delle indicazioni contenute nei manuali ufficiali di uso e manutenzione forniti dal costruttore; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

Nel caso che ne derivi altro danno risarcibile a termini di polizza, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

Si intendono incluse anche tutte le spese addizionali per le riparazioni temporanee e per velocizzare le riparazioni permanenti od il rimpiazzo degli enti assicurati.

ART.10 CLAUSOLA QUIESCENZA IMPIANTI

Si conviene tra le parti che è facoltà del Contraente mettere in quiescenza uno o più gruppi di produzione durante il periodo di copertura. In tal caso, relativamente a questi impianti, si intenderà sospesa la garanzia guasti macchine e fenomeno elettrico. Il periodo di quiescenza avrà effetto dalle ore 24 del giorno di comunicazione (o di altro giorno se posteriore) e avrà durata pari al periodo comunicato. Tale disponibilità è soggetta a:

- 1) conservazione delle meccaniche oggetto di fermo secondo le indicazioni del fornitore della macchine stesse o secondo quanto previsto dai contratti di manutenzione in essere;
- 2) terminato il periodo di fermata l'operatività della garanzia Guasto Macchine e Fenomeno elettrico riprenderà 30 giorni dopo il primo collegamento del generatore alla rete di distribuzione e al completamento di 72 ore di funzionamento a carico nominale senza fermata, problemi e guasti, ciò in analogia con gli standard "performance acceptance test".

In relazione alla diminuzione di rischio, unicamente nel caso di sospensioni di durata maggiore a 6 mesi, verrà ridotto il premio di polizza considerando pari al 50% la parte del tasso di polizza relativo alla partita Macchinari e impianti e del tasso relativo al Profitto lordo relativa al guasto macchine.

ART.11 RICORSO VICINI E/O TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini,

nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi nell'ambito degli stabilimenti/impianti in conseguenza di incendio o, altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose dell'Assicurato o beni di cui egli abbia disponibilità.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza.

ART.12 CERTIFICATI RILASCIATI DALL'AUTORITÀ

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali do Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

ART.13 ENTI PRESSO TERZI

Si conviene tra le Parti che parte degli enti assicurati possono trovarsi, e devono quindi intendersi garantiti per gli eventi previsti dalla presente polizza, anche presso terzi, in tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per la Svizzera.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la Società potrà esperire azione di rivalsa nei confronti delle ditte che abbiano rapporti di affari con l'Assicurato solamente previa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

ART.14 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

I macchinari si intendono garantiti durante le operazioni di carico e scarico e anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi nei fabbricati descritti o nelle loro immediate vicinanze.

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza.

ART.15 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

ART.16 DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica dell'art. *Obblighi in caso di sinistro* delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dal Contraente o dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione dei loro valore e della perdita subita.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, avvalendosi anche di tutti i dati e documenti che il Contraente o l'Assicurato potrà mettere a disposizione, la qualità, la quantità ed il valore di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, il Contraente o l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette qualità, quantità e valori degli enti salvati o rimasti illesi.

ART.17 MACCHINARIO IN LEASING E/O ELETTRONICO

Salvo diversa pattuizione, per Macchinari ed Impianti, compresi quelli elettronici in leasing, già coperti da apposita assicurazione, la presente copertura opererà in differenza di condizioni (D.I.C.) e/o in differenza di limiti (**D.I.L.**)

ART.18 RINUNCIA ALL'OSSERVANZA DEI TERMINI DI DICHIARAZIONE O DI AVVISI

La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

ART.19 COSE PARTICOLARI

Si conviene di considerare convenzionalmente assicurati nella definizione "Macchinario" anche i seguenti beni:

a) cose di terzi in genere.

ART.20 LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

A parziale deroga dell'art. *Valore dei beni assicurati e determinazione del danno* (Sez. I) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite "Fabbricati" e "Macchinario" assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

ART.21 SPESE STRAORDINARIE

L'assicurazione prestata comprende anche le spese straordinarie ragionevolmente e necessariamente sostenute dall'Assicurato durante il periodo di ripristino a seguito di sinistro indennizzabile sotto la presente polizza ai beni non altrimenti esclusi, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza. Questi costi comprendono l'utilizzo di beni e/o impianti e/o installazioni e/o strutture e/o mezzi di terzi. Si intendono incluse anche tutte le spese addizionali per le riparazioni temporanee e per velocizzare le riparazioni permanenti od il rimpiazzo degli enti assicurati.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

Si intendono esclusi dalla presente garanzia:

- a) la perdita di fatturato;
- b) i costi che si sarebbero comunque dovuti sostenere nella conduzione delle operazioni in caso di assenza di sinistro;
- c) il costo delle riparazioni permanenti od il rimpiazzo dei beni danneggiati e/o distrutti dal sinistro.

ART.22 COSTI DI COLLAUDO E RIAVVIAMENTO

La Società risarcisce, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, le spese sostenute per prove di idoneità, collaudo, controllo e avviamento di macchinari e impianti a seguito di un evento risarcibile dalla presente polizza, anche se tali enti risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.23 MONTAGGIO, SMONTAGGIO E COLLAUDO

La Società risponde a parziale deroga della condizione 2.9) delle Garanzie Escluse dall'Assicurazione e fino alla concorrenza del limite indicato nella scheda di polizza per sinistro, dei danni da montaggio, smontaggio e collaudo relativi ad operazioni di spostamento, da una ubicazione ad un'altra e/o nell'ambito dello stesso insediamento, di macchinario ed apparecchiature elettroniche. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.24 FURTO E RAPINA

(Garanzia a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale)

A parziale deroga dell'art. 2 Sezione I punto 2.20, ferme le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate.

È condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.

Non operatività per enti presso terzi.

Si conviene che la presente garanzia "Furto e Rapina", in ogni caso, deve intendersi operante esclusivamente per gli enti che si trovano presso le ubicazioni assicurate.

ART.25 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Si conviene fra le Parti che non si farà luogo dell'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore si applicherà il disposto dell'art. 1907 del codice civile. In ogni caso per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

ART.26 COLLAUDO E CONSEGNA

La Società non risponde dei danni conseguenti a un sinistro che colpisca qualsiasi bene, descritto e assicurato nella presente polizza, avvenuto prima che detto bene sia stato:

- accettato contrattualmente dall'Assicurato, e
- propriamente installato e completamente testato con esito soddisfacente per la propria destinazione d'uso.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per:

la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio. La Società sarà tenuta a pagare, relativamente alla riduzione del volume d'affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo d'indennizzo rispetto al volume di affari di riferimento;

la Società sarà inoltre tenuta a pagare per:

l'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume d'affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo d'indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata; al netto di qualsiasi risparmio di queste spese incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo d'indennizzo.

ART.2 ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite:

a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile ai termini della Sezione I della presente polizza, causati da:

- montaggio, smontaggio e collaudo, furto e rapina (salvo ne derivi altro evento non escluso nella Sezione I e quanto previsto nella clausola "Montaggio, smontaggio e collaudo");
- distruzione, danneggiamento o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri;

b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti delle Autorità (salvo quanto previsto alla clausola "Perdite conseguenti a disposizioni delle Autorità");
- difficoltà di ricostruzione, ripristino e rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, impossibilità totale o parziale di accesso all'insediamento, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra (salvo quanto previsto dalla clausola "Perdite conseguenti ad impedimento di accesso").

* * * * *

CONDIZIONI AGGIUNTIVE — SEZIONE II

ART.1 ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, di tale riduzione di perdita sarà tenuto conto nella valutazione del danno.

ART.2 AGGIUSTAMENTI

Le voci "rapporto di profitto lordo", "volume di affari annuo", e "volume di affari di riferimento" sono soggette a tutti quegli aggiustamenti resisi necessari dall'andamento dell'attività, da variazioni da particolari circostanze che influenzino gli affari sia prima sia dopo il sinistro o che li avrebbero influenzati se questo non si fosse verificato, in modo che le cifre ottenute siano il più possibile aderenti ai risultati che sarebbero stati conseguiti durante il periodo di interruzione dell'esercizio causata dal sinistro se questo non fosse accaduto.

ART.3 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI INATTIVITÀ

A parziale deroga dell'art. 2.b) *Esclusioni* della Sezione II la Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività, sino ad un periodo massimo di 4 settimane, causati esclusivamente da:

— difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

ART.4 INTERRUZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ CIVILI

A parziale deroga dell'art. 2.b) delle *Esclusioni* della Sezione II, l'assicurazione comprende altresì la perdita effettiva che derivi direttamente all'Assicurato da un'interruzione dell'attività dichiarata, per un periodo di tempo non superiore a quanto previsto nella Scheda di polizza, quando come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione dei beni dell'azienda o di beni adiacenti all'azienda dell'Assicurato causati da un evento compreso tra i rischi assicurati con la SEZIONE I, l'accesso all'azienda dell'Assicurato e/o l'uscita siano preclusi e/o l'attività parzialmente o totalmente interrotta per ordine della Pubblica Autorità e ciò sempreché le garanzie prestate con la SEZIONE I siano operanti al momento del sinistro.

ART.5 FRANCHIGIA NELLA SEZIONE I

Se dall'assicurazione prestata a titolo della Sezione I fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (franchigia) e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta Sezione risultasse non indennizzabile, l'indennizzabilità delle perdite da interruzione di attività non sarà subordinata all'indennizzabilità, a termini della Sezione I, del danno diretto.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.6 GARANZIA CLIENTI/FORNITORI

Qualora uno degli insediamenti appartenenti ad un cliente/fornitore di beni e/o di energia dell'Assicurato sia colpito da un sinistro causato da uno degli eventi non escluso dalla Sezione I, e tale sinistro causi un'interruzione di attività dell'insediamento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate in detta Sezione I, e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per intralcio della propria attività in seguito a detto sinistro saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente Polizza.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.7 DANNI A BENI NON ASSICURATI NELLA SEZIONE I

Relativamente ai danni di interruzione di attività conseguenti ad un evento garantito a norma della Sezione I, si precisa che le garanzie tutte della presente Sezione II sono operanti negli insediamenti assicurati in polizza anche se l'evento che ha determinato la sospensione forzata avesse colpito un ente non espressamente assicurato in polizza (in quanto ad esempio di proprietà di terzi e/o assicurato con altre polizze), sempreché faccia parte integrante dell'insediamento stesso e sia funzionale allo svolgimento dell'attività.

ART.8 FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA, VAPORE, GAS, ACQUA E SERVIZI TELEFONICI

La Società risponde anche della perdita risultante da interruzione o intralcio dell'attività dovuti ad un sinistro causato da uno degli eventi non escluso dalla Sezione I a qualsiasi centrale, sottostazione o linea di produzione o distribuzione di energia elettrica, vapore, gas, acqua e rete telefonica (siano esse di proprietà pubblica o privata) della quale l'Assicurato si serve per ottenere o fornire energia elettrica, vapore, gas e acqua sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini di polizza e non sia imputabile ad atto intenzionale dell'Azienda e/o dell'ente fornitore.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.9 SPESE EXTRA

La presente estensione assicura, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, le eventuali spese extra (intendendosi per tali le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o diminuire o tentare di evitare o di diminuire l'ammontare dei costi fissi e degli oneri bancari) eccedenti l'importo liquidato a termini del punto 2 dell'Indennizzo pagabile delle Definizioni specifiche Sezione II. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.10 RISERVE DI MAGAZZINO

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione della produzione e/o del volume di affari, l'Assicurato ricorrerà ad utilizzo di scorte, compresi i pezzi di ricambio, a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- a) il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del sinistro;
- b) l'eventuale perdita della produzione e/o del volume di affari causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte, compresi i pezzi di ricambio, a magazzino.

In tal caso, nel conteggio del periodo di indennizzo si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il periodo di indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione della produzione e/o del volume di affari a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

ART.11 IMPEDIMENTO E DIFFICOLTÀ DI ACCESSO

La Società risponde anche della perdita effettiva derivante da impossibilità parziale o totale di accesso all'insediamento assicurato per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane causata da un sinistro che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'insediamento stesso ma non assicurate con la presente

Polizza né detenute a qualunque titolo dall'Assicurato e purché l'evento che ha originato il predetto sinistro sia garantito dalla presente Polizza.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.12 MONTAGGIO, SMONTAGGIO E COLLAUDO DURANTE OPERAZIONI DI SPOSTAMENTI / TRASFERIMENTI

La Società risponde a parziale deroga della condizione 2.a) *Esclusioni* della Sezione II e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, per le perdite economiche da interruzione di attività da montaggio, smontaggio e collaudo relativi ad operazioni di spostamento, da una ubicazione ad un'altra e/o nell'ambito dello stesso insediamento, di macchinario ed apparecchiature elettroniche.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino a concorrenza del limite combined indicato nella Scheda di polizza.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato

ART.13 CONTINUITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione sarà valida per le perdite valutabili nel periodo di interruzione considerato senza soluzione di continuità anche se la polizza non ha più effetto perché scaduta, risolta o sospesa sempre che il sinistro si sia manifestato anteriormente alle ore 24.00 del giorno in cui la polizza non ha più effetto fermo quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile.

ART.14 DANNI INDIRETTI DA GUASTI AI MACCHINARI ED ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

Si conviene di rendere operante la stessa Sezione II anche per i danni esclusi al punto f) di cui alle Condizioni Aggiuntive della Sez. I art. 9), per i quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, venditore locatore o fornitore delle cose assicurate.

La presente estensione di garanzia è valida fatto salvo il diritto di rivalsa della Società ai sensi dell'art. 2. delle Condizioni Particolari Comuni.

In caso di sinistro, l'indennizzo avverrà previa applicazione delle franchigie previste per la Sez. II per le diverse tipologie di impianto.

ART.15 LEEWAY CLAUSE

Relativamente alla somma assicurata nella scheda di polizza, a parziale deroga di quanto previsto nelle Norme specifiche che regolano l'assicurazione si conviene tra le Parti che se in caso di sinistro la verifica della somma assicurata risulti più alta di quella dichiarata nella scheda di polizza, la somma assicurata nella scheda di polizza sarà automaticamente incrementata di tale importo dietro il corrispettivo pagamento da parte dell'assicurato di un premio addizionale per la differenza tra il valore dichiarato e l'aggiornata somma assicurata.

Tale incremento non dovrà eccedere il 20% della somma inizialmente assicurata come indicato nella scheda di polizza.

ART.16 ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN PIÙ REPARTI

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni della Sezione II – Oggetto dell'assicurazione si applicheranno separatamente a ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che se la somma assicurata è inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando il rapporto di profitto lordo di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal sinistro) al rispettivo volume di affari annuo, l'indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto.

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI ALLE SEZIONI I E II

ART.1 BUONA FEDE E MANUTENZIONE

A parziale deroga degli artt. 1) *Dichiarazioni relative alla natura del rischio*, 3) *Aggravamento del rischio* e delle Condizioni Generali di Assicurazione, è stabilito che l'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenuti in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione/impianti, depositi e uffici.

ART.2 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Fermo restando il disposto di cui al punto 2.f) dell'Art.9 delle condizioni aggiuntive della Sezione I, la Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dall'art. 1916 del codice civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate, i consulenti, i visitatori.

La Società si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione comprovante quanto sopra. Quanto sopra a condizione che l'Assicurato non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile.

ART.3 RECUPERO DA AZIONE DI RIVALSA

Fermo quanto indicato nella precedente Condizione Particolare, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato quanto recuperato nell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, al netto delle spese sostenute per il recupero, nella proporzione in cui l'ammontare della franchigia sta all'ammontare totale del danno.

ART.4 DEROGA COASSICURAZIONE INDIRETTA

In deroga all'art. *Assicurazione presso diversi assicuratori* delle Condizioni Generali di Assicurazione è data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di risarcimento a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 1910 del codice civile.

ART.5 SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI

La Società risponde delle perdite e/o danni causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, serrate. Sono inoltre risarcibili le perdite o i danni conseguenti ad occupazione di cantiere e di fabbrica.

La garanzia prestata con la presente clausola deve intendersi valida a copertura di tutti gli enti di cui alle Sezioni I e II di polizza e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza.

La garanzia di cui alla presente Condizione Particolare è rescindibile, dalle Parti, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

ART.6 ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

In deroga a quanto previsto dall'art. 2.17) *Esclusioni* della Sezione I, resta convenuto fra le parti che l'assicurazione comprende perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì compresi tutti i danni indiretti nonché ogni eventuale perdita conseguente. Agli effetti della presente clausola:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Sono altresì comprese perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono comunque escluse le perdite, i danni, i costi e spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati o collegati ad inquinamento, contaminazione, uso di sostanze biologiche, chimiche, radioattive o nucleari."

La garanzia di cui alla presente Condizione Particolare è rescindibile, dalle Parti, con preavviso di 30 (trenta).

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato

ART.7 COLPA GRAVE

La Società risponde delle perdite e/o danni anche quando siano causati da colpa grave dell'Assicurato.

ART.8 RAPPRESENTANTI DELL'ASSICURATO

A maggior chiarimento si precisa che per Rappresentanti dell'Assicurato si devono intendere il legale rappresentante e/o il socio a responsabilità illimitata e/o l'Amministratore Delegato.

ART.9 DOLO DEI DIPENDENTI

Si precisa che sono indennizzabili i danni causati da dolo dei dipendenti dell'Assicurato.

ART.10 FRANCHIGIE/SCOPERTI

Si precisa che qualora a seguito di un sinistro che abbia interessato le cose assicurate in più partite della Sezione I di polizza sarà applicata, ai fini del calcolo dell'indennizzo, una sola franchigia/scoperto e precisamente l'importo più elevato risultante dal calcolo riferito ad ogni singola partita.

Inoltre in caso di eventuali limiti di indennizzo o massimali pattuiti per le Sezioni I e II di polizza, la franchigia/scoperto verrà applicata all'ammontare del danno, prescindendo dai suddetti limiti/massimali che rappresentano solamente il massimo esborso della Società.

ART.11 E RISK

Sono esclusi i danni dovuti a / causati da

- Virus informatici di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualsiasi causa derivanti;
- Impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - a) riconoscere in modo corretto qualsiasi in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivante da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e guasti macchine

ART.12 MODIFICHE NELLE UBICAZIONI ASSICURATE

La Società risponde per le perdite e/o danni subiti ai seguenti beni e nel corso delle seguenti operazioni condotte per esigenza dell'Assicurato in relazione alle proprie attività:

- a) Nuovi fabbricati aggiunti o sostituiti o ristrutturati all'interno delle ubicazioni assicurate.
- b) Ogni modifica, estensione, sostituzione, spostamento, aggiunta o miglioria a macchinari e/o impianti all'interno delle ubicazioni assicurate.

Questa estensione di copertura viene prestata automaticamente fino al limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza — relativamente alle sole modifiche dietro pagamento di un premio, da calcolarsi ai tassi di polizza sulla somma assicurata comunicata, che verrà incassato in sede di regolazione del premio alla fine dell'annualità assicurativa.

ART.13 ONORARI PERITI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI

La Società rimborserà all'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari dallo stesso sostenute per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale.

Resta comunque convenuto che il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro, non sarà superiore all'importo indicato nella Scheda di polizza.

A maggior chiarimento dell'art. *Mandato dei periti liquidatori* delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che gli Arbitri/Periti incaricati per la liquidazione dei sinistri dovranno esclusivamente provvedere alla quantificazione dei danni senza entrare nel merito della copertura e/o nella interpretazione delle norme contrattuali essendo tale compito demandato alle Parti interessate (Società/Assicurato e/o Contraente).

Inoltre, sempre a parziale modifica dell'art. *Mandato dei periti liquidatori* delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che in caso di contestazione sull'applicabilità degli articoli di polizza le Parti potranno demandare ad altri arbitri, debitamente incaricati, l'interpretazione della stessa.

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad Architetti, Ingegneri, Progettisti, Consulenti, Società di revisione e professionisti in genere allo scopo di reintegrare o dimostrare le perdite subite, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza.

ART.14 RIDUZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO E LORO REINTEGRO

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro indennizzabile le somme assicurate e i limiti di indennizzo si intenderanno automaticamente e totalmente reintegrate al loro valore iniziale con effetto dalla data del sinistro. La validità della presente estensione è subordinata al pagamento da parte dell'Assicurato alla Società del premio corrispondente a tale reintegro ricavato dall'applicazione dei relativi tassi di polizza all'ammontare del reintegro stesso entro 30 giorni dalla data di effetto della clausola.

SCHEDA DI POLIZZA

SOMME ASSICURATE SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEQUENZIALI, PERDITA DI BENI PRESSO GLI INSEDIAMENTI

UBICAZIONE	PARTITA	SOMMA ASSICURATA (in Euro)	TASSO LORDO ‰	PREMIO LORDO
1) Centrale produzione idroelettrica Monza Via Borgazzi	Fabbricato	1.050.050,07		
	Macchinari	542.931,72		
	Ricorso terzi	100.000,00		
2) Centrale produzione idroelettrica Monza Viale Lombardia	Fabbricato	859.770,45		
	Macchinari	510.355,82		
	Ricorso terzi	100.000,00		
3) Centrale di produzione idroelettrica Monza Via Montebianco	Fabbricato	981.493,40		
	Macchinari	510.355,82		
	Ricorso terzi	100.000,00		
4) Centrale di produzione idroelettrica Monza Via Solferino	Fabbricato	1.023.930,66		
	Macchinari	510.355,82		
	Ricorso terzi	100.000,00		
PER TUTTE LE UBICAZIONI	Furto	80.000,00 a primo rischio assoluto		

SOMME ASSICURATE SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

UBICAZIONE	Energia netta prodotta nell'ultimo esercizio finanziario (in KWh)	Ricavo unitario di energia previsto da contratto (in €/KWh)	Ricavo lordo totale – somma assicurata (in Euro)	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo
1) Centrale produzione idroelettrica Monza Via Borgazzi	1.214.676	0,21	255.082,00	...	€ ...
2) Centrale produzione idroelettrica Monza Viale Lombardia	1.000.080	0,21	210.017,00	...	€ ...

3) Centrale di produzione idroelettrica Monza Via Montebianco	886.464	0,21	186.157,00	...	€ ...
4) Centrale di produzione idroelettrica Monza Via Solferino	989.280	0,21	207.749,00	...	€ ...

LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE

	SCOPERTO/FRANCHIGIA	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER DURATA
Franchigia frontale operante per ogni sinistro salvo quanto sotto indicato	€ 5.000	
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalismo	10% MIN € 10.000	50% della somma assicurata PER PARTITA
Terrorismo e sabotaggio	10% MIN € 10.000	50% della somma assicurata PER PARTITA MAX € 500.000
Eventi Atmosferici	10% MIN € 10.000	50% della somma assicurata PER PARTITA
Fragili	€ 5.000	€ 20.000
Terremoto	10% MIN € 10.000	50% della somma assicurata PER PARTITA
Alluvioni, inondazioni, allagamenti	10% MIN € 10.000	50% della somma assicurata PER PARTITA
Sovraccarico neve	10% MIN € 10.000	50% della somma assicurata PER PARTITA max € 200.000
Acqua condotta	€ 2.500	€ 50.000 per sinistro/anno per ubicazione
Spese di ricerca guasti della rottura e/o del guasto	€ 2.500	€ 10.000 per sinistro/anno per ubicazione
Errori di manovra e movimentazione	€ 2.500	€ 10.000 per sinistro/anno per ubicazione
Onorari Periti	Nessuno	3% dell'indennizzo max € 10.000
Guasti macchine	10% minimo € 20.000,00	€ 500.000 per sinistro/anno per ubicazione
Fenomeno elettrico	10% minimo € 10.000,00	€ 500.000 per sinistro/anno per ubicazione
Cabine elettriche, caldaie e recipienti in pressione	20% minimo €5.000	€ 500.000 per sinistro/anno per ubicazione
Trasformatori e alternatori	10% minimo € 10.000	€ 500.000 per sinistro/anno per ubicazione
Supporto dati	€ 2.500	€ 10.000 per sinistro/anno per ubicazione
Gelo	€ 5.000	€ 50.000 per sinistro/anno per ubicazione
Crollo e collasso strutturale	€ 5.000	€ 50.000 per sinistro/anno per ubicazione
Lastre	€ 500	€ 5.000 per sinistro/anno per ubicazione
Danni da /di furto e rapina	€ 500	€ 80.000
Sottolimiti per Danni Indiretti per ubicazione		
Periodo di indennizzo		180 giorni
DIE da guasti macchine	20 giorni	€ 500.000

DIE da danni materiali e diretti esclusi eventi catastrofali	7 giorni	€ 260.000
DIE da danni catastrofali (terremoto, alluvione)	0 giorni	€ 500.000
Spese supplementari	7 giorni, 0 giorni per catastrofali	180 giorni
Fornitori di energia acqua vapore gas	7 giorni, 0 giorni per catastrofali	€ 30.000
Impedimento e difficoltà di accesso	7 giorni, 0 giorni per catastrofali	€ 30.000
Interruzione da parte dell'autorità	7 giorni, 0 giorni per catastrofali	€ 30.000

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
